# COLLEGAMENTO TARANTO

http://members.xoom.it/zagar/siulp

SETTEMBRE 2002 NR. 54

SINDACATO ITALIANO UNITARIO LAVORATORI DI POLIZIA

SEGRETERIA PROVINCIALE - C.so Italia n. 156 - TEL. (099) 7305070

SUPPLEMENTO MENSILE A «COLLEGAMENTO SIULP» NOTIZIARIO DELLA SEGRETERIA NAZIONALE SIULP - VIA VICENZA, 26 - 00185 ROMA - REG. TRIB. DI ROMA N. 128/82

sito internet http://members.xoom.it/zagar/siulp/ e-mail: siulptaranto@libero.it


## CURE TERMALI E CONGEDO STRAORDINARIO

***Riportiamo di seguito il quesito posto dal Segretario Provinciale Generale Franco Stasolla al Dipartimento tramite il Segretario Nazionale Felice Romano, relativo alla fruizione delle cure termali in regime di congedo straordinario.***

di Franco STASOLLA

*Carissimo Felice,*
*in questa provincia, una tradizione basata su una serie di circolari emanate prima del 1981, impone ancora oggi per il personale che voglia fruire delle cure termali in regime di congedo straordinario, la compilazione di un modello denominato "D", riferito al dipendente istante e redatto per una parte dall'Ufficio da cui lo stesso dipende e, per l'altra dall'Ufficio sanitario provinciale.*
*L'Ufficio sanitario provinciale di Taranto, provvede alla redazione del modello "D" per la parte di sua competenza dopo aver sottoposto il dipendente interessato a visita medica secondo un calendario che viene reso noto in anticipo a tutti gli Uffici della provincia.*
*Il dipendente che nel giorno prestabilito per la visita medica finalizzata alla redazione del modello "D" si reca presso l'Ufficio Sanitario Provinciale viene normalmente considerato in servizio in tutti gli Uffici e specialità della provincia di Taranto fatta eccezione che per il Commissariato di Martina Franca.*
*Nella fattispecie è stato altresì negato il diritto allo straordinario a tre dipendenti che si sono sottoposti (in orari mattutini) alla visita medica in argomento mentre erano impegnati nel turno di servizio con orario 13/19 della stessa giornata, non essendo possibile operare diversamente, in considerazione della collocazione del periodo in cui gli stessi avrebbero dovuto fruire del ciclo di cure termali prescrittogli.*
*Non è la prima volta che il Dirigente del Commissariato di Martina Franca si differenzia in senso restrittivo nell'interpretazione delle normative vigenti.*
*Il 21 aprile del 1995 il SIULP di Taranto e Bari sollecitarono con propria nota l'invio di un quesito al servizio ordinamento e contenzioso con riferimento alle visite mediche cui il personale della Polizia si sottoponeva presso il C.M.O. per i procedimenti amministrativi relativi al riconoscimento delle infermità dipendenti da causa di servizio.*
*L'ufficio ordinamento e contenzioso del dipartimento rispondeva, con la nota Nr. 333/9807.H.A del 29.06.1995, affermando che in caso di accertamenti sanitari presso le commissioni medico ospedaliere, anche a seguito di istanze presentate dallo stesso dipendente, il personale espleta degli adempimenti che, seppur non disposti d'Ufficio, sono, tuttavia destinati a collocarsi in un contesto procedimentale di evidente interesse pubblico quale, appunto, la procedura di riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio.*
*Pertanto, non osservando detti accertamenti ad un mero interesse privato del dipendente, il personale interessato doveva essere considerato in servizio fermo restando che, qualora gli accertamenti presso la C.M.O. si protraessero oltre l'ordinario orario di servizio non poteva essere corrisposto il compenso per lavoro straordinario venendo appunto, a mancare il presupposto della prestazione lavorativa.*
*Questa struttura sostiene che la risposta fornita dal Dipartimento con riferimento alle visite mediche presso la C.M.O. possa e debba applicarsi anche alle visite mediche disposte dall'Ufficio Sanitario Provinciale con riferimento alle istanze di congedo straordinario per cure termali.*
*In tutte e due i casi, infatti, abbiamo un procediento amministrativo finalizzato alla emanazione di un provvedimento (riconoscimento di infermità dipendente da causa di servizio nel primo caso; concessione di congedo straordinario per cure termali nel secondo) sollecitato da una istanza del dipendente.*
*Lo stesso viene sottoposto a visita medica solo nell'interesse dell'amministrazione che ritiene di intervenire nella fase procedimentale attraverso una struttura medico sanitaria che, nel caso delle cure termali è addirittura una propria diretta articolazione organizzativa (Ufficio sanitario Provinciale).*
*Non si comprende perché il dipendente che abbia già ottenuto il riconoscimento di una categoria di invalidità ai fini dell'equo indennizzo e che sia munito di prescrizione medico specialistica, debba utilizzare il proprio tempo libero o il congedo ordinario per sottoporsi ad una visita medica decisa e prescritta dal proprio datore di lavoro.*
*Si chiede, pertanto, che questa Segreteria Nazionale sollevi formalmente il problema relativo alla fruizione delle cure termali in regime di congedo straordinario.*
*Le questioni da porre all'attenzione del Dipartimento sono essenzialmente due:*

1. *La visita medica dell'Ufficio Sanitario provinciale è necessaria ai fini dell'emanazione del provvedimento di concessione del congedo straordinario per cure termali? nel senso che questa integra gli altri due presupposti che sono rispettivamente una prescrizione medico specialistica e l'ascrivibilità dell'infermità, per cui le cure vengano richieste a categoria valida ai fini dell'equo indennizzo? in tal senso può il dipendente non presentarsi a tale visita instaurando direttamente la pratica per la concessione del congedo straordinario?*
2. *Le determinazioni rese note dal Dipartimento con circolare 333/9807 H.A del 29 giugno 1995 con riferimento alle visite mediche presso la C.M.O., sono applicabili anche a tutte le visite mediche richieste dall'Ufficio Sanitario Provinciale ed espressamente a quelle disposte in questa provincia ai fini della concessione del congedo straordinario per cure termali? In tal senso, sorge il diritto al recupero della giornata per il dipendente che vi si sottoponga per esigenze di rispetto della programmazione di detta visita?*

*Fraterni saluti.*

## "GIORNO LIBERO": IL DIRITTO E' RETROATTIVO

Con svariati e reiterati interventi il Siulp ha chiesto chiarezza in merito alla persistenza del diritto a fruire del cd. "giorno libero" in tutte quelle situazioni in cui, a causa di un'errata interpretazione della norma, l'istituto, previsto dall'art. 7, comma 1 del vigente Accordo Nazionale Quadro, non sia stato correttamente applicato.
In particolare è stato chiesto che venisse esplicitamente riconosciuto ai dipendenti interessati il diritto di fruire di tutti i giorni di riposo non goduti, a causa dell'errata interpretazione in questione, a partire dal giorno 15 maggio 2000, data di entrata in vigore del vigente Accordo.
Con note nn. 557/RS/01/113/2301 del 1° agosto e 557/RS/01/113/2595 del 9 agosto l'Amministrazione centrale ha confermato la correttezza delle argomentazioni Siulp, impartendo del pari opportune disposizioni agli uffici periferici interessati affinché venissero sanate le segnalate situazioni, consentendo al personale interessato di fruire (finalmente) dei riposi in questione.
La note citate ed il vigente A.N.Q. sono integralmente consultabili presso la nostra Segreteria.

## PENSIONAMENTI ANTICIPATI: IL SIULP CHIEDE UN INCONTRO AL DIPARTIMENTO

**Si riporta il testo della nota inviata dalla Segreteria Nazionale al Direttore Ufficio per le Relazioni Sindacali del Dipartimento della Pubblica Sicurezza il 23 luglio 2002:**

*"Egregio Direttore, la recente sentenza della Corte dei Conti della Valle d'Aosta, ultima di una serie di pronunce giudiziarie dal medesimo contenuto, ha accolto i ricorsi proposti da alcuni operatori di polizia contro il diniego dell'Amministrazione di accogliere la loro richiesta di pensionamento all'indomani dell'entrata in vigore della riforma del 30 aprile 1997.*
*Queste importanti pronunce dell'autorità giudiziaria riaprono la via al pensionamento per centinaia di operatori della Polizia di Stato che erano incappati nel blocco disposto nel '97.*
*Per tali motivi chiedo un incontro urgente con i funzionari del Dipartimento preposti alla trattazione della problematica per conoscere quali direttive l'Amministrazione dell'Interno intenda adottare in materia.*
*Cordiali saluti."*
F.to Il Segretario Generale Oronzo Cosi

## TRATTAMENTO ECONOMICO PER ASSEGNAZIONI TEMPORANEE E MISSIONI

*A seguito di numerosi quesiti l'Amministrazione ha opportunamente diramato il telegramma circolare n. 333-G/2.2.81(18/02) del 7 agosto scorso, con riferimento al trattamento economico da corrispondere ai dipendenti che fruiscano dell'assegnazione temporanea prevista dall'art. 7 del d.P.R. 16 marzo 1999, n. 254 o vengano inviati in missione, nel caso in cui essi vengano impiegati in servizi di ordine pubblico.*

*Nel telegramma si chiarisce che, nel caso in cui il dipendente fruisca dell'assegnazione temporanea, la sede di temporanea assegnazione diventa eccezionalmente la sua momentanea sede di servizio.*

*Al dipendente temporaneamente assegnato, pertanto, dovrà essere corrisposta l'indennità di ordine pubblico in sede qualora venga impiegato in servizio di ordine pubblico presso la sede ove è temporaneamente assegnato e l'indennità di ordine pubblico fuori sede qualora venga impiegato in servizio di ordine pubblico presso una sede diversa da quella ove si trova temporaneamente assegnato, anche se dovesse trattarsi della sede ove presta ordinariamente servizio.*

*I dipendenti che si trovino aggregati presso altre sedi percependo il trattamento economico di missione, viceversa, qualora vengano impiegati in servizio di ordine pubblico interrompono momentaneamente la missione e percepiscono, limitatamente al tempo di effettivo servizio, l'indennità di ordine pubblico fuori sede.*

*Il telegramma circolare citato ed il d.P.R. sono integralmente consultabili presso la nostra Segreteria.*

## CONGEDI PARENTALI: POSSONO SEGUIRE LA MALATTIA SENZA SOLUZIONE DI CONTINUITÀ

Recentemente il Siulp ha nuovamente interpellato il Dipartimento in merito alla corretta applicazione della normativa vigente in materia di congedi parentali, con particolare riferimento alla sussistenza dalla possibilità, per gli appartenenti alla Polizia di Stato, di fruire del congedo parentale di cui all'art. 32 d.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 (cd. Testo Unico sulla maternità e paternità) immediatamente dopo un periodo di assenza per malattia, ovvero senza soluzione di continuità tra i due periodi di assenza.
Con nota n. 557/RS/01/137/2299 del 7 agosto scorso l'Amministrazione ha risposto che è senz'altro possibile fruire di un periodo di congedo parentale senza rientrare, neanche per un solo giorno, da un'assenza per malattia (sia che si sia fruito di congedo straordinario che di aspettativa).
Resta ovviamente fermo, rammenta la nota, che il genitore e' tenuto a preavvisare l'ufficio di appartenenza almeno quindici giorni prima, "salvo casi di oggettiva impossibilità", come disposto dal comma 3 del richiamato art. 32 d.Lgs. 151/2001.
La nota e la norma citate sono integralmente consultabili presso la nostra Segreteria

## SOVRINTENDENTI: A BREVE IL DECRETO IN GAZZETTA UFFICIALE

**Come già tempestivamente comunicato con apposita nota, lo scorso 1° agosto il Ministro dell'interno Pisanu ha firmato il decreto che approva il "Regolamento recante le modalità di accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato", la cui pubblicazione in Gazzetta Ufficiale è oramai imminente.**
**Indispensabile ai fini delle attese procedure introdotte dal d.lgs. 53/2001, la pubblicazione del decreto renderà finalmente possibile assegnare i posti divenuti disponibili nel ruolo dei Sovrintendenti dal 31 dicembre 2000 ad oggi attraverso due distinte modalità di accesso:**

1. **Per gli Assistenti Capo: mediante superamento del corso di formazione professionale, della durata di mesi quattro;**
2. **Per il personale del ruolo degli Assistenti ed Agenti con almeno quattro anni di servizio: mediante superamento di un esame scritto e del successivo corso di formazione professionale, della durata di mesi quattro.**

**Agli Assistenti Capo è assegnata un'aliquota del 60%, aumentata al 70% per le procedure relative alle vacanze relative al periodo 31 dicembre 2000 - 31 dicembre 2004.**
**Per i posti disponibili al 31.12.2000 i candidati saranno ammessi in numero corrispondente a quello dei posti disponibili aumentato del trenta per cento e verrà comunque fatta salva l'uguale decorrenza a tutti gli effetti della nomina a vice sovrintendente indipendentemente dalla data di frequentazione del corso, che avrà una durata di quattro mesi: il Siulp sta ulteriormente sollecitando l'Amministrazione affinché le procedure vengano avviate al più presto possibile.**

## ISTITUITE LE NUOVE SQUADRE NAUTICHE

Con proprio decreto in data 22 agosto 2002 il Capo della polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza De Gennaro, abrogando il decreti del Ministro dell'interno n. 300.C.2/50.1/501 dell'11 gennaio 1996 e n. 559/A4/24/4020 del 22 ottobre 1999, ha decretato l'istituzione delle Squadre nautiche, che vengono collocate nell'ambito dell'Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico di alcune Questure e che tuttavia dipendono dal Dipartimento della pubblica sicurezza - Servizio reparti speciali per quanto concerne l'organico del personale, la dotazione di mezzi ed unità navali, l'addestramento e l'impiego fuori dalla provincia di ubicazione.

Sono previsti un dispositivo nautico provinciale, un dispositivo nautico interprovinciale e lo svolgimento dell'attività di Polizia di frontiera, cui concorrerà il centro nautico e sommozzatori di La Spezia, che svolgerà attività di supporto logistico ed operativo coordinando altresì l'attività delle cinque Squadre sommozzatori distaccate presso le Questure di Venezia, Bari, Napoli, Palermo ed Oristano.

Allegate al decreto la Tabella A, ove sono indicate le località di attestazione delle Squadre nautiche, distinte in 6 bacini di pertinenza (Mare Adriatico, Mar Ionio e Canale di Sicilia, basso Tirreno e Mar di Sardegna, medio ed alto Tirreno, Mar Ligure e laghi: Maggiore Como e Garda, Fiume Po) e la Tabella B, ove sono indicate le aree di intervento delle 6 Squadre sommozzatori.

Per il personale navigante delle soppresse Squadre nautiche il trasferimento sarà disposto entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto, salvo che gli interessati presentino, nel medesimo periodo, domanda motivata di continuare a prestare servizio nella sede attuale e fatte salve le esigenze di servizio; nulla è innovato relativamente alle indennità previste dalle disposizioni vigenti.

Il decreto firmato dal Capo della Polizia è integralmente consultabile presso la nostra Segreteria

### 92° Corso Commissari: corrisposti gli anticipi missione

Con nota n. 116/02 del 26 marzo scorso avevamo lamentato la mancata applicazione della normativa vigente in materia di trattamento economico di missione e, segnatamente, dell'art. 6 del d.P.R. 16 marzo 1999, n. 254 (il contratto precedente a quello recentemente entrato in vigore) ai frequentatori del 92° corso di formazione per Commissari, riservato al personale già appartenente ai ruoli della Polizia di Stato.

Con nota n. 557/RS/01/20/1288 l'Amministrazione ha reso noto di aver provveduto alla corresponsione degli anticipi attingendo al fondo scorta; la nota ed il d.P.R. sono integralmente consultabili presso la nostra Segreteria.

## ASSUNZIONI EUROPOL

Con nota N.C. 333-C/9042.61.130.131.136.137/2002 il Dipartimento della p.s. ha fatto sapere che Europol, l'organismo di Polizia dell'Unione Europea, ha chiesto alle dipendenti unità presso tutti gli stati membri dell'omonima Convenzione, di chiedere la designazione di personale appartenente alla rispettive Forze di Polizia in possesso dei requisiti richiesti ed intenzionato a partecipare alle selezioni relative all'assegnazione, tra l'altro, di:

• ***un posto di "First Officier – Finance with Finance Unit"***, riservato a personale appartenente al ruolo dei Commissari; il termine per la presentazione delle candidature è fissato al 10 settembre 2002 e la data di eventuale assunzione al 1° novembre 2002.

Sono richiesti, tra l'altro, esperienza professionale in materia di:

- *regimi pensionistici, preferibilmente sotto il profilo finanziario, legale ed amministrativo;*
- *attività di amministrazione finanziaria informatizzata, preferibilmente in un contesto internazionale di lavoro;*
- *uso di software finanziario, elaborazione testi e fogli elettronici, preferibilmente Microsoft;*

• ***un posto di "First Officier – Finance with the Information Communications Technology Unit (Network & Telecom)***, riservato a personale appartenente al ruolo dei Commissari e corrispondenti qualifiche dei ruoli tecnici; il termine per la presentazione delle candidature è fissato al 10 settembre 2002 e la data di eventuale assunzione al 1° novembre 2002.

Sono richiesti, tra l'altro, esperienza professionale in materia di:

- *reti Cisco su IP, sistema di trasmissione VoIP (Voice over IP), possibilmente certificati Cisco;*
- *utilizzo approfondito del sistema operativo Microsoft Windows 2000, possibilmente certificato Microsoft.*

Le domande dovranno essere redatte sia in inglese che in italiano ed essere inviate, sugli appositi modelli che tutti gli uffici dovranno rendere disponibili agli interessati, quindi, corredate dal parere, redatto in italiano del Dirigente, circa l'effettivo possesso dei requisiti richiesti, essere inviate via fax entro il termine indicato al n. 06/4744635 per il Servizio Dirigenti Direttivi e Ispettori e al n. 06/46535833 per il Servizio Tecnico-Scientifico e Professionale.

Il Dipartimento provvederà quindi all'inoltro dei modelli presso l'Unità nazionale Europol, la quale espleterà le selezioni che, viene precisato, non costituiscono una procedura concorsuale.

La circolare è integralmente consultabile presso la nostra Segreteria.

## ELABORATE UNA SERIE DI TABELLE PER UN CALCOLO PIÙ AGEVOLE DEGLI ASSEGNI FAMILIARI. RIVALUTATI I LIVELLI DI REDDITO

Con l'articolo 2 del decreto legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, in legge 13 maggio 1988, n. 153, gli assegni familiari, le quote di aggiunta di famiglia e ogni altro trattamento di famiglia comunque denominato, già previsti per i lavoratori dipendenti, per i titolari delle pensioni e delle prestazioni economiche previdenziali derivanti da lavoro dipendente, per i lavoratori assistiti dall'assicurazione contro la tubercolosi, per il personale statale in attività di servizio ed in quiescenza e per i dipendenti e pensionati degli enti pubblici anche non territoriali, sono stati sostituiti dall'assegno per il nucleo familiare (ANF).

L'importo dell'ANF è determinato con riferimento: al numero di componenti il nucleo familiare, alla tipologia del nucleo familiare e all'ammontare dei redditi complessivi conseguiti dai componenti il nucleo familiare stesso.

Il reddito da considerare è quello relativo all'anno solare precedente il 1° luglio di ciascun anno ed ha valore per la corresponsione dell'assegno fino al 30 giugno dell'anno successivo.

Il comma 12 dell'articolo 2 del DL n. 69/1988, stabilisce che i livelli di reddito sono rivalutati annualmente, con effetto dal 1° luglio di ciascun anno, in misura pari alla variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, calcolato dall'ISTAT, intervenuta tra l'anno di riferimento dei redditi per la corresponsione dell'assegno e l'anno immediatamente precedente.

Dalle rilevazioni dell'ISTAT è risultato che la variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo tra l'anno 2000 e l'anno 2001 è stata pari al 2,7 per cento, per cui i limiti di reddito valevoli fino al mese di giugno 2002 sono stati aumentati del 2,7 per cento con effetto dal 1° luglio 2002.

Poiché gli originari importi degli assegni al nucleo familiare hanno subito incrementi vari, per facilitare l'individuazione dell'importo dovuto, in relazione alla tipologia del nucleo familiare, sono state elaborate specifiche tabelle con le relative fasce di reddito e i corrispondenti importi mensili dell'assegno in riferito al numero dei componenti il nucleo familiare considerato.

L'INPS, con la Circolare n. 110 del 13 giugno 2002, ha pubblicato le 15 Tabelle che sintetizzano le varie tipologie di nuclei familiari, con i livelli di reddito valevoli dal mese di luglio 2002 al mese di giugno 2003.

# DIRETTIVO NAZIONALE SIULP: *DOCUMENTO FINALE*

Il direttivo nazionale del Siulp, riunito in Roma il 24 luglio 2002, APPROVA la relazione introduttiva del Segretario Generale Oronzo Cosi;

**CONDIVIDE**

La strategia e gli interventi finora posti in essere dalla Segreteria Nazionale contro i tentativi mirati a delegittimare in modo qualunquistico e generalizzante il lavoro delle forze di polizia, che da parte di taluni parlamentari sono sfociati nell'incomprensibile presentazione di un disegno di legge finalizzato alla previsione di un codice etico i cui contenuti, invero, già sono – e non potrebbe essere diversamente - comunque bagaglio culturale e professionale di ciascun poliziotto, questione che evidenzia l'esigenza di un futuro e più sereno approfondimento sulle tematiche portate alla luce dai fatti di Genova e di Napoli;

**PRENDE ATTO**

Dell'impegno formalmente assunto dal Governo nel DPEF nel reperire le risorse per il recupero dal 1° gennaio 2003 dello 0,99 % del differenziale inflativo del decorso biennio contrattuale, nonché a individuare ulteriori fondi per finanziare in modo che allo stato attuale può essere definito soddisfacente, nel biennio a venire, la riparametrazione funzionale dei ruoli della Polizia di Stato;

**AUSPICA**

Che si giunga in tempi rapidi alla contrattualizzazione della dirigenza, attraverso la creazione di una autonoma area negoziale, che consenta, pur nella salvaguardia dell'unità del comparto sicurezza, la crescita professionale e culturale della classe dirigente, che deve risultare, una volta per tutte, svincolata da logiche militaristiche ed informata, piuttosto, al consolidamento dei valori democratici nel senso indicato dal legislatore della legge 121/1981.

**AUSPICA INOLTRE**

una pronta definizione del regolamento concorsuale per l'accesso al ruolo dei sovrintendenti, ed impegna la segreteria nazionale a mantenere alta l'attenzione sui tempi necessari alla emanazione di tale disciplina, nonché sui contenuti della stessa, questione particolarmente sentita dalla base della categoria;

**RITIENE**

Urgente dar corso ad ogni iniziativa finalizzata a sensibilizzare l'amministrazione affinché si raggiunga in tempi rapidi la riforma del regolamento di disciplina e di servizio;

**RINNOVA**

Il mandato alla segreteria nazionale perché continui la trattativa al tavolo tecnico aperto presso il ministero della funzione pubblica sulla riforma della rappresentatività nel comparto sicurezza secondo le linee indicate nell'ultimo contratto di lavoro;

**CONCORDA**

Sulla necessità di avviare una serie di contatti e di iniziative organizzative che possano portare con tempestività alla costituzione del sindacato pensionati Siulp dando così attuazione ad uno specifico deliberato dell'ultimo congresso nazionale.

**ESPRIME**

Infine un sentimento di profonda solidarietà nei confronti del mondo confederale, oggetto di minacce dirette, tanto preoccupanti quanto vergognose, da parte di organizzazioni terroristiche che nel prendere di mira il mondo del lavoro mostrano una inquietante continuità con il passato, condanna i vili attacchi terroristici nei confronti dei dirigenti sindacali della CISL Trerè e Bonanni e Musi della UIL e chiede agli organi preposti alla sicurezza pubblica di attivare ogni possibile misura investigativa ed ogni forma di tutela per garantire la loro incolumità.

APPROVATO ALL'UNANIMITÀ

## CONVENZIONE LAURUS ROBUFFO S.R.L
## CONDIZIONI DELLA CONVENZIONE:

*La Laurus Robuffo - casa editrice specializzata nella stampa e la vendita di testi professionali per gli operatori della sicurezza e per quelli della giustizia si impegna:*

1. *a concedere a tutti gli iscritti al Siulp lo sconto del 25% sul prezzo di copertina per l'acquisto di tutti i testi editi;*
2. *gli ordini provenienti dagli iscritti dovranno pervenire - TRAMITE LE SEGRETERIE PROVINCIALI - alla Segreteria Nazionale del Siulp che, a sua volta li farà pervenire alla Laurus Robuffo;*
3. *la casa editrice, provvederà due volte al mese, alla diretta consegna dei testi alle segreterie provinciali richiedenti (le spese di spedizione sono a carico della Laurus Robuffo).*


EUROCQ UIC 35769 €uro Cessioni Quinto IN CONVENZIONE SIULP

**TASSI AI MINIMI STORICI**

*Finanziamento 1*
**CESSIONE DEL QUINTO**

| NETTO RICAVO € | in 60 mesi | in 120 mesi |
|---|---|---|
| 5.164,00 | 106,00 | 64,00 |
| 7.747,00 | 161,00 | 95,00 |
| 10.329,00 | 216,00 | 125,00 |
| 12.911,00 | 270,00 | 160,00 |
| 15.494,00 | 317,00 | 194,00 |
| 18.076,00 | 368,00 | 227,00 |
| 20.658,00 | 422,00 | 255,00 |
| 23.244,00 | 478,00 | 287,00 |
| 25.823,00 | 504,00 | 318,00 |

TAEG massimo applicato agli esempi 9,00% e comunque non supera il TAEG previsto per legge (riferito al periodo aprile/giugno 2002) sulle rate degli esempi vanno aggiunti i costi delle garanzie INPDAP che sono del 2% sui 60 mesi e del 3,5% sui 120 mesi.

*Finanziamento 2*
**PRESTITO CON DELEGA**

| NETTO RICAVO € | in 60 mesi | in 120 mesi |
|---|---|---|
| 4.648,00 | 104,00 | 67,00 |
| 6.197,00 | 137,00 | 88,00 |
| 9.296,00 | 204,00 | 131,00 |
| 11.362,00 | 250,00 | 159,00 |
| 12.395,00 | 272,00 | 174,00 |
| 13.944,00 | 307,00 | 195,00 |
| 16.527,00 | 362,00 | 230,00 |
| 19.109,00 | 419,00 | 267,00 |
| 21.175,00 | 459,00 | 294,00 |

TAN dal 5,50% al 6%. Il TAEG applicato agli esempi è del 13,900% e comunque non supera il TAEG previsto per legge. Le rate sono suscettibili di variazione in riferimento al costo assicurativo che varia in base all'età e all'anzianità di servizio (riferito al periodo apr./giu. 2002).

(con Circolare del Ministero dell'Interno n. 333G-X4.1 del 21/12/2000)

Numero Verde 800-754445 — Sito Internet www.eurocq.it — Servizio clienti 0655381111

**Direzione Generale di Roma**
EUROCQ di Marin Clara
L.re di Pietra Papa, 21 - 00146 Roma